



## GRUPPO GASTROFILI VAL D'ALPONE

### VERBALE N. 1

#### ASSEMBLEA STRAORDINARIA - 07 APRILE 2017

All'odg.:

1. Modifica dello Statuto per l'iscrizione all'Albo della Regione Veneto delle Associazioni di Promozione Sociale (APS): la bozza è consultabile dai Soci presso la sede o presso i componenti del Consiglio Direttivo.
2. Varie ed eventuali

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario e dal consigliere Martino Marinello in qualità di verbalizzante, verificata la validità della convocazione come da comunicazione inviata, il 25 marzo 2017, a tutti gli iscritti in regola con la tessera sociale 2017 e verificata la presenza di 48 Soci votanti su 83 aventi diritto di voto, a norma dell'art. 9 del nuovo Statuto e art. 5 dello Statuto da modificare, alle 21:10 accerta la validità dell'assemblea straordinaria e da inizio alla discussione.

1. Il Presidente, Elio Magnabosco, dopo una breve introduzione sul punto 1. all'odg., passa la parola al Segretario Luigi Giarolo per l'illustrazione ai Soci della modifica dello Statuto proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario pone l'accento sul perché si dovrebbe iscrivere il Gruppo Gastrofili Val d'Alpone al registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ed illustra i seguenti punti:

- a) usufruire dei dettami della legge 383/2000 che regola le APS;
- b) usufruire dei vantaggi fiscali previsti dal TUIR in materia di Enti non commerciali;
- c) usufruire delle possibilità di eventuali contributi per le attività e progetti del Gruppo;
- d) definire le responsabilità sussidiaria dei dirigenti del gruppo: art. 6 comma 2 l. 383/2000 (Beneficium excussionis).

Viene inoltre evidenziato che una APS può ricevere:

- a) quote associative dai soci;
- b) contributi liberi da privati;
- c) donazioni (detraibili o deducibili, nel rispetto della disciplina sulle donazioni, solo da quando l'APS è iscritta nei Registri regionali o nazionali);
- d) entrate delle raccolte fondi (occasionalmente, nel rispetto della disciplina sulla raccolta fondi);
- e) contributi da enti pubblici, anche in convenzione;
- f) cinque per mille (dopo aver effettuato l'accreditamento nel rispetto della normativa solo da quando l'APS è iscritta nei Registri regionali o nazionali);

...ancora...

- contributi come corrispettivo per servizi ai soci (es.: corsi, servizi) solo se tali attività sono conformi alle finalità istituzionali dell'ente e se l'APS prevede nello Statuto le clausole di cui all'art. 148 TUIR;
- entrate da somministrazione alimenti e bevande (solo presso la sede dell'associazione) e organizzazione viaggi e soggiorni per i soci, se tali attività sono complementari alle attività istituzionali e se l'APS prevede nello Statuto le clausole di cui all'art. 148 TUIR.

Evidenziando che:

- qualora l'APS abbia quale unica entrata o attività la vendita di servizi ai soci dietro corrispettivo (es. bar), anche se questa è de-commercializzata ai sensi della disciplina suesposta, viene considerata prevalente l'attività commerciale rispetto a quella istituzionale di utilità sociale, quindi saltano i benefici fiscali;
- dal macchinoso coordinamento della disciplina in oggetto, deriva che saranno sempre considerate commerciali le prestazioni effettuate a terzi verso corrispettivo.

In materia di erogazioni liberali:

L'art. 15 TUIR consente alle persone fisiche che effettuano delle erogazioni in favore di Onlus (OdV iscritte) o di Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Nazionale o ai Registri Regionali o Provinciali, la possibilità di detrarre dall'imposta lorda calcolata a decorrere dal 2014 la misura del 26%, per un importo non superiore a 2.065,00 € annui.

- L'art. 100 TUIR consente alle persone giuridiche che effettuano delle erogazioni in favore di Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Nazionale o ai Registri Regionali, la possibilità di dedurre dal reddito di impresa dichiarato le somme donate per un ammontare non superiore a 1.549,37 € o al 2% del reddito stesso.

Il Segretario passa quindi all'illustrazione delle modifiche statutarie confrontando articolo per articolo il nuovo Statuto con il precedente, specificando che in linea di massima il nuovo Statuto segue lo schema della bozza regionale.

In particolare:

- art. 1: viene introdotto il riferimento alla legge 383/2000 e la non modifica dello Statuto per cambio sede legale;
- art. 2: viene ridefinita la FINALITA' istituzionale del Gruppo e precisato che si svolge attività di promozione e utilità sociale;
- art. 3-4-5: viene sostituito l'art. 3 del vecchio Statuto con 3 nuovi articoli, meglio precisando il ruolo dei Soci che possono essere solo persone fisiche, non possono essere soci temporanei e la quota è intrasmissibile. Svolgono la loro attività in modo personale, volontario e gratuito. La loro esclusione dall'Associazione deve essere motivata e ratificata dall'Assemblea;
- art. 6: viene definito che i Soci non sono Organi sociali perché sono essi stessi che formano l'Associazione, mentre si confermano quali Organi associativi: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito;
- art. 7-8-9-10: viene sostituito l'art. 5 del vecchio Statuto con 4 nuovi articoli che ridefiniscono il ruolo dell'Assemblea quale organo sovrano dell'Associazione. Viene introdotto il concetto che l'Assemblea può essere Straordinaria (per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione) e Ordinaria in tutti gli altri casi. Vengono



